



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante “*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, rep. n. 409, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per la Danza, per la durata di tre esercizi finanziari;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, recante “*Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo*” e in particolare, l’articolo 5 rubricato il “*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo*”;

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale “*La valutazione sulla qualità artistica si intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed è respinta con un punteggio inferiore a dieci punti. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22,23, 26, 27, 28, 30, 33 e 42 del presente decreto, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a trenta punti*” e che “*In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l’organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia*”;

VISTO il D.D.G. rep. 658 del 17 giugno 2025, recante l’ammissione ai contributi al triennio 2025-2027 e all’annualità 2025, per gli organismi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 45, comprese le prime istanze triennali, articoli 46, 49 comma 1 e 50 comma 2 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463;

ACQUISITE le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per la Danza espresse nella seduta del 7 luglio 2025, relativamente alle istanze di riesame presentate dagli organismi che non hanno raggiunto la soglia minima di qualità artistica, e alle domande di contributo presentate dagli organismi che sono stati invitati a ripresentare la domanda in altro settore, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 23.12.2024, n. 463;

VISTO il D.D.G. rep. 938 dell’11 luglio 2025, relativo all’ammissione al triennio 2025-2027 e all’annualità 2025 degli Organismi dell’ambito Danza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463, relativamente all’articolo 29, comma 1 – Organismi di produzione della Danza, e all’articolo 32 – Festival di Danza, del D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463;

VISTA l’ulteriore istanza di riesame pervenuta entro il termine previsto ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nel citato D.D.G. 658 del 17 giugno 2025, presentata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell’art. 5 del predetto decreto direttoriale, dall’organismo “Dance Plus Aps”, nel



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

settore di cui all'articolo 45 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – “*Promozione - Ricambio generazionale Prime Istanze Triennali*” e che, quindi, non è stata esaminata nella predetta riunione della Commissione consultiva per la danza del 7 luglio 2025;

ACQUISITI, agli atti, tramite posta elettronica, i pareri resi, a maggioranza, dai Commissari, i quali hanno ritenuto di non accogliere la predetta istanza di riesame, confermando la valutazione tecnica espressa nelle precedenti sedute e i punteggi già assegnati e riportati nella relativa scheda di qualità artistica, pubblicata unitamente al verbale n. 4 del 26 e 27 maggio 2025 e al D.D.G. rep. 658 del 17 giugno 2025;

D E C R E T A

Art. 1

(Istanza di riesame)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione all'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 5 del decreto direttoriale 17 giugno 2025, rep. n. 658, dall'organismo “Dance Plus Aps”, acquisite le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per la danza, così come riportate nel verbale n. 6 del 21 luglio 2024, cui si rinvia *per relationem*, si conferma la non ammissione del predetto organismo, e si rinvia ai punteggi riportati nella scheda allegata al verbale n. 4 del 26 e 27 maggio 2025.

Art. 2

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito della Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura.

Art. 3

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo: <https://spettacolo.cultura.gov.it/>, unitamente al verbale n. 6 del 21 luglio 2025, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Parente